

Il trattamento tributario dei compensi, per incarichi conferiti, corrisposti dal Sostituto d'Imposta (Università), ivi compreso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico stesso, a soggetto non strutturato nell'ambito dell'Ateneo (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo); o non formalmente incaricato da altro Ente (provvedimento formale del Rettore di altra Università o responsabile legale di altro Ente), ma che svolge l'incarico a titolo personale ed occasionalmente (esperto della materia) e pertanto direttamente invitato da colui che affida l'incarico stesso (docente dell'Ateneo), è gestito dalle seguenti disposizioni e da numerose circolari ed interpretazioni ministeriali.

1) Definizione di reddito occasionale:

Art. 67 TUIR DPR. 917/86 - Redditi diversi.

“1. **Sono redditi diversi** se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

.....

l) **i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente** o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

.....”.

2) Trattamento fiscale del reddito occasionale:

“Art. 25 DPR.600/73: RITENUTA SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SU ALTRI REDDITI

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato **compensi comunque denominati**, anche sotto forma di partecipazione agli utili, **per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente** ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, **devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef** dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti **a soggetti non residenti**, deve essere operata **una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento**, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.....”.

Pertanto, l'articolo 25, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 600/1973 stabilisce che i sostituti d'imposta, sui **compensi comunque denominati**, per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell' Irpef.

Come ricordato dall'Amministrazione finanziaria, da ultimo con la risoluzione 21 marzo 2003, n. 69/E, tale disposizione si riferisce sia ai compensi per lavoro autonomo professionale sia ai compensi per lavoro autonomo occasionale.

Per individuare quali somme sono da comprendere tra i **"compensi comunque denominati"** indicati nel suddetto articolo 25, comma 1 si deve, pertanto, farsi riferimento alla disciplina dettata per tali redditi dall'articolo 71, comma 2, del D.P.R. 917/1986.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo occasionale, l'articolo 71, comma 2 del D.P.R. 917/1986, nel prevedere che i redditi di lavoro autonomo non abituale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) del D.P.R. sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, riconduce sostanzialmente tra i proventi percepiti **anche i rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito**.

TASSAZIONE dei RIMBORSI SPESA:

Da quanto sopra illustrato, consegue che le somme corrisposte a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo anche occasionale devono considerarsi, in via generale, quali compensi "**comunque denominati**", e devono essere, quindi, assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 600/1973.

Anche con la risoluzione del 20 marzo 1998, n. 20, in merito ai compensi soggetti al regime ordinario proprio dei compensi professionali, il Ministero delle Finanze aveva precisato che "deve essere applicata la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. 600/1973 anche sulla parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché dall'eventuale diaria".

Pertanto anche la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30% (**salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni che evitano la tassazione in Italia!**), deve essere applicata su tutte le somme corrisposte ai soggetti non residenti in relazione all'attività di lavoro autonomo occasionale svolto in Italia, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate.

SUGGERIMENTO PRATICO:

Al fine di evitare la tassazione delle somme di cui trattasi si ritiene utile suggerire, nell'ambito delle situazioni possibili, il centro di spesa (dipartimento o amministrazione centrale):

- acquisti direttamente i biglietti di viaggio (prepagati);
- paghi direttamente l'eventuale albergo o ristorante;
- faccia comunque intestare le fatture o ricevute fiscali direttamente al centro di spesa o ateneo e non al soggetto incaricato.

[ESAMINARE INTERPELLO 954-436/2007 UNIVERSITA' LA SAPIENZA](#)